

## **Non sono brevettabili quelle invenzioni che comportino, per la loro realizzazione, la distruzione di embrioni umani**

La Corte di Giustizia europea (causa C-34/10, Oliver Brüstle/Greenpeace eV) ha stabilito che non sono brevettabili quelle invenzioni che comportino, per la loro realizzazione, la distruzione di embrioni umani o, comunque, la loro utilizzazione come materiale di partenza.

La Corte si sofferma poi sulla definizione di embrione umano, non tanto per trattare la questione dal punto di vista etico-medico, quanto per fornire un'interpretazione giuridica delle disposizioni contenute nella direttiva 98/44/CE.

In base a tale direttiva, è considerato embrione umano non solo l'ovulo fecondato, ma anche quello non fecondato nel quale sia stata impiantata una cellula umana matura o che sia stato indotto a dividersi e svilupparsi attraverso partenogenesi, in quanto tali tecniche sono idonee ad avviare il processo di sviluppo dell'essere umano.

Partendo da questa definizione, è chiaro per la Corte che all'embrione debba essere riconosciuta dignità umana e che quindi debba essere tutelato al pari dell'essere umano: il divieto di brevettabilità di invenzioni che arrechino pregiudizio alla dignità umana deve perciò ritenersi operante anche quando abbia ad oggetto un embrione umano.

Dott.ssa Federica Martina Sangalli